



ALLEGATO SCARICHI

N. rep. 56/2024

Oggetto: Ditta Umbra Acque SpA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'AURI Sub ambito n. 2, con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Città della Pieve e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 73529 del 25/03/2022 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 143768 del 13/06/2023, ha chiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 10320 del 10/07/2018, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, per l'impianto di depurazione acque reflue urbane denominato "Moiano" sito in Comune di Città della Pieve, fraz. Moiano (Foglio n. 6 part.IIIa n. 192);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 10320 del 10/07/2018 rilasciata dal SUAPE del Comune di Città della Pieve alla ditta Umbra Acque SpA, e l'allegata Determinazione Dirigenziale n. 6386 del 19/06/2018 della Regione Umbria, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso camporile con recapito finale al torrente Tresa), delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore suddetto con potenzialità 1550 AE, oggetto di ampliamento ed adeguamento, attualmente a servizio dell'agglomerato Città della Pieve - Moiano con consistenza 1080 AE e dell'agglomerato Città della Pieve – Maranzano con consistenza 109 AE;

PRESO ATTO che all'impianto di depurazione "Moiano" vengono addotte reti fognarie unitarie, nelle quali vengono convogliate acque reflue urbane contenenti acque reflue industriali;

VISTA la Determinazione di AURI n. 339 del 22/08/2018 di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, avente ad oggetto: "Città della Pieve – Moiano. Ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione per il convogliamento delle reti presenti negli agglomerati di Maranzano, Canale – Comune di Città della Pieve (PG)";



VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l’art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

VISTO il Protocollo d’Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoscritto e approvato da AURI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato, Valle Umbra Servizi, Arpa Umbria e Regione Umbria, con decorrenza 09/01/2023;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta Umbra Acque SpA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Umbra Acque SpA (P.Iva 02634920546), con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso camporile con recapito finale al torrente Tresa) delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore “Moiano” con potenzialità 1550 AE sito in Comune di Città della Pieve, fraz. Moiano (Foglio n. 6 part.III n. 192), attualmente a servizio dell’agglomerato Città della Pieve - Moiano con consistenza 1080 AE e dell’agglomerato Città della Pieve – Maranzano con consistenza 109 AE, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:



1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Lo scarico, fatto salvo l'obbligo di mantenimento del buon stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto, dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione:

- valori limite di emissione della Tabella 9 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, per la classe di agglomerati con consistenza 1000-1999 AE "Impianti nuovi", di seguito riportati:

PARAMETRI	VALORI LIMITE
Solidi sospesi totali (mg/l)	≤ 80
BOD5 (come O ₂) (mg/l)	≤ 40
COD (come O ₂) (mg/l)	≤ 160
Azoto ammoniacale (mg/l)	≤ 25
Grassi e oli animali/vegetali (mg/l)	≤ 20

- valori limite di emissione della Tabella 3 (scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla Parte Terza dello stesso Decreto, per i restanti parametri;
- b) Attivare un sistema di autocontrollo di almeno 3 campionamenti annuali con frequenza quadrimestrale, prevedendo l'effettuazione di un campione del refluo in entrata ed un campione in uscita. Tali campionamenti potranno essere effettuati contemporaneamente o al massimo con una differenza di 24 ore e i relativi risultati analitici devono quindi essere trasmessi alla Regione Umbria, all'Autorità di Ambito e all'A.R.P.A. Umbria attraverso l'applicativo ARATAS entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato il campionamento;
- c) La disinfezione mediante clorazione dovrà essere utilizzata solo in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore;
- d) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di depurazione e i pozzetti di campionamento in ingresso ed uscita delle acque reflue;
- e) Garantire il buon funzionamento dell'impianto e annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione nonché le operazioni di estrazione periodica dei fanghi;



- f) I fanghi derivanti dal processo di chiarificazione dei reflui liquidi di cui sopra devono essere smaltiti e registrati nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte quarta);
- g) Evitare l'insorgenza di possibili fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) e degli eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- h) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- i) Provvedere a richiedere una nuova autorizzazione in caso di variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, nonché in caso di modifica e/o ampliamento della consistenza complessiva degli agglomerati (consistenza superiore a 1999 AE) che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
- j) Comunicare immediatamente a mezzo PEC al Distretto competente di A.R.P.A. Umbria (protocollo@cert.arpa.umbria.it) e secondo le modalità stabilite dal Protocollo d'Intesa Regionale, quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 "Scarichi di emergenza e fermo impianto" della Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Per quanto non espressamente richiamato nel presente parere, dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia ed, in particolare, il vigente Protocollo d'Intesa Regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoscritto e approvato da AURI, Umbra Acque, Servizio Idrico Integrato, Valle Umbra Servizi, Arpa Umbria e Regione Umbria.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)